



PATTO DI COLLABORAZIONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CHIOSCO SITO NEL PARCO DI VILLA IMPERIALE PRESSO LA CIVICA BIBLIOTECA LERCARI

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N.642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 303.0.0.33 del 20 luglio 2020 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto;

TRA

il Comune di Genova - Municipio Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla dott.ssa Maria Maimone, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n° 22 del 18/1/2018 con la quale Le è stato conferito l'incarico dirigenziale di Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno, ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominata "Direttore";

E


La Coop. Sociale "Sottocolle" con sede in Bargagli - via F. Corridoni 18 A, rappresentata dal Sig. Francesco De Vincenzi, nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. - 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Segretario Generale del Municipio, dott.ssa Maria Maimone, ora Direttore;



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATA:

La richiesta di collaborazione formulata dalla Cooperativa Sottocolle in data 29/5/2020 a firma del sig. Francesco De Vincenzi, Legale Rappresentante, assunta al protocollo della segreteria del Municipio col n° 159237/2020, con la quale la cooperativa si rende disponibile alla gestione del chiosco sito nel parco di Villa Imperiale;

La valutazione positiva della proposta, in quanto finalizzata ad offrire un servizio di ristoro significativo per i frequentatori sia della biblioteca che del parco ed in quanto nel suddetto parco nel periodo estivo viene realizzata, a cura del Teatro Garage, la rassegna di spettacolo culturale, comico e ricreativo denominata "Ridere d'agosto ma anche prima", evento storico patrocinato e sostenuto dal Municipio che comporta un'elevata partecipazione di pubblico;

La decisione di Giunta n° 5 del 10/6/2020 che dà mandato al Direttore del Municipio per la stipula di un patto di collaborazione con il Proponente per la gestione del chiosco in questione;

Considerate inoltre le seguenti condizioni:

- 1) la vendita di bibite e merendine deve essere finalizzata al solo autofinanziamento e alla copertura delle spese connesse agli inserimenti lavorativi;
- 2) le regolari condizioni di vendita devono essere verificate preventivamente a cura della Cooperativa con Celivo o altre modalità;
- 3) durante il patto devono essere formate all'attività di vendita e al rapporto con la clientela persone in difficoltà (inserimenti lavorativi o forme analoghe);
- 4) il Proponente deve garantire: funzioni integrate con la civica biblioteca Lercari per un punto di scambio libri; la cura e manutenzione dello spazio esterno dietro la suddetta biblioteca; la cura e presidio dello spazio antistante il chiosco in questione;
- 5) la valutazione delle possibili collaborazioni con l'ATS 46 Bassa Val Bisagno.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Le premesse sono parte integrante del presente Patto.


Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo avente ad oggetto la gestione di un chiosco in disponibilità municipale di vendita bibite e merendine all'interno del Parco di Villa Imperiale mediante inserimenti lavorativi di fasce fragili.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione dell'attività concordata in fase di co-progettazione.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

offrire un servizio di ristoro significativo sia per i frequentatori della Civica Biblioteca Lercari che per i frequentatori del Parco di Villa Imperiale -

Le azioni di gestione in forma condivisa, quindi, risultano essere le seguenti:

- 1) la vendita di bibite e merendine che dovrà essere finalizzata al solo autofinanziamento del Proponente e alla copertura delle spese connesse agli inserimenti lavorativi;
- 2) le funzioni integrate con la civica biblioteca Lercari per un punto di scambio libri;
- 3) la cura e la manutenzione dello spazio esterno dietro la suddetta biblioteca;
- 4) la cura e il presidio dello spazio antistante il chiosco in questione.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio Bassa Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza.

Ispirano le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni della C.A., perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

In particolare per lo svolgimento delle attività previste il Municipio consente alla Cooperativa Sociale Sottocolle, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento, l'utilizzo a titolo gratuito del chiosco in disponibilità del Municipio sito nel parco di Villa Imperiale presso la civica Biblioteca Lercari ad uso vendita alimenti e bevande, oltre ad uno spazio esterno di mq 4 x 4 per la collocazione di tavolini, come da planimetria allegata al presente patto.

Nello svolgimento dell'attività il Proponente si avvarrà di persone in forma di inserimenti lavorativi o simile prevista dalla normativa vigente a sostegno delle fasce fragili. Il Proponente impiegherà in tale forma almeno n. 1 persona, anche sulla base di segnalazioni che potranno pervenire dall'ATS 46, senza oneri e spese per il Municipio.

Il Comune mantiene a proprio carico le spese relative alle utenze e la manutenzione straordinaria, ponendo a carico del Proponente i compiti di pulizia del chiosco e dell'area circostante e la manutenzione ordinaria, ad esclusione degli spazi verdi e degli arbusti presenti, nel rispetto del Regolamento comunale del verde e parchi storici.

Il Comune inoltre (Decisione di Giunta municipale n° 8 del 15/7/2020) esonera il Proponente, ai sensi dell'art 38 - comma 1 - del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" e dell'art. 10 - comma 1 - del "Regolamento sulle collaborazioni tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani" dal pagamento del canone di occupazione suolo sia per l'utilizzo del chiosco che dello spazio esterno. L'importo del canone, quantificato in circa 800,00 euro per il periodo di durata del presente patto, si intende compensato dalle prestazioni di pubblico interesse e utilità rese nell'ambito del patto stesso.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

Il Proponente si impegna ad utilizzare il chiosco con diligenza e perizia e nel rispetto delle norme di sicurezza, esonerando il Municipio da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare o derivargli nel caso di scorretto utilizzo.

L'apertura del chiosco dovrà obbligatoriamente seguire gli orari di apertura/chiusura del parco.

Il Proponente dovrà inoltre provvedere a fare richiesta agli Uffici competenti (SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Pubblici esercizi) mediante richiesta S.C.I.A. di apertura nuova attività, presentando inoltre pratica alla ASL di notifica sanitaria, ai sensi dell' art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, e alla Direzione Ambiente - Attività Fisse e sarà sua cura e responsabilità ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'attività posta in essere.

Il Municipio individua quali referenti per il presente Patto: il Responsabile della Biblioteca Lercari per gli aspetti di connessione con la biblioteca - e il Responsabile dell'Area Tecnica - per gli aspetti connessi all'utilizzo del chiosco. Sarà inoltre possibile un raccordo con il Coordinatore dell'ATS 46 (Direzione Politiche Sociali) per aspetti connessi agli inserimenti lavorativi di fasce fragili.

Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà alla consegna delle chiavi del locale con sottoscrizione di apposito verbale.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva del bene comune urbano oggetto del presente patto sono le seguenti:

Collaborazione al mantenimento della piena funzionalità pubblica del chiosco e conseguente fornitura di un servizio pubblico alla collettività che consente una valorizzazione del parco storico di Villa Imperiale.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Si impegna inoltre a svolgere le attività previste dal Patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei Regolamenti del comune di Genova.

Il proponente si impegna inoltre a:

- attenersi alle norme comportamentali di autotutela sulla base delle indicazioni del Piano Comunale di Emergenza sui rischi di protezione civile con particolare riferimento al rischio meteo-idrogeologico;
- iscriversi, anche attraverso propri referenti, al servizio Telegram GenovaAlert per avere in tempo reale gli avvisi sulle allerte meteo;
- sospendere l'attività in caso di AVVISO VENTO, di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (Allerta massima), diramata dal Settore di Protezione Civile della Regione Liguria, o in caso di dichiarata fase di ALLARME e in generale in tutte le situazioni che determinino una chiusura del parco;
- attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative emanate in materia di EMERGENZA SANITARIA.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Fatte salve le coperture assicurative già in possesso del Proponente per le proprie attività statutarie e gli oneri assicurativi delle persone in inserimento lavorativo, nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi del Comune di Genova. La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni per i volontari, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore agli 80 anni per la validità dell'assicurazione.

Ai fini della copertura assicurativa l'elenco nominativo dei volontari e ogni variazione dello stesso va comunicato per iscritto al Municipio al momento della sottoscrizione del presente Patto.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

ART. 8 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova - Municipio Bassa Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha una durata di quattro mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato con specifico atto qualora le parti valutino positivamente gli esiti di questo primo periodo di sperimentazione.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 21/7/2020



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

per il Comune di Genova - Municipio Bassa Valbisagno
Il Direttore dei Municipi Bassa e Media Val Bisagno
Dott.ssa Maria Mamone

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria MAMONE

Per Il Proponente - Cooperativa Sottocolle
Il Legale Rappresentante
Sig. Francesco De Vincenzi

ALLEGATO 1

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) raccolti dal Comune di Genova per la seguente attività -

ALLEGATO 2

Planimetria dell'area

Patto di collaborazione cooperativa Sottocolle/CT/14127